



A.S.P. Emanuele Brignole
Azienda pubblica di Servizi alla Persona
Via Assarotti n. 31/12 - 16122 Genova
Tel. 010.2445222 - Fax 010.2445230
www.emanuelebrignole.it

**CONTRATTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
DI PARRUCCHIERE-BARBIERE A FAVORE DEGLI OSPITI
RICOVERATI PRESSO LA STRUTTURA ASSISTENZIALE R.S.A. DORIA**

L'anno XXXXX addì XX del mese di XXXXX

TRA LE PARTI

A.S.P. Emanuele Brignole – Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (C.F. 00800260101), con sede in Genova, Via Assarotti n. 31/12, nella persona del Responsabile Unico del Procedimento Barbara Sgrò, nata a XXXXX in data XX XXXX XXXX e residente per la carica presso la sede dell'A.S.P. Emanuele Brignole (di seguito "l'A.S.P."),

E

impresa XXXXX di XXXXX (C.F. XXXXXXXXXXXX), con sede in Genova, Via XXXXX, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sig.ra XXXXXXXXXXXX, nata a Genova in data XXXXXXXXXXXX e residente per la carica presso la sede dell'impresa (di seguito "il Gestore")

PREMESSO CHE

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. XX del XX ottobre 2021 è stato avviato un procedimento per l'affidamento diretto del servizio di parrucchiere-barbiere da fornire agli ospiti ricoverato presso la struttura assistenziale R.S.A. Doria;
- in data XX ottobre 2021 è stato pubblicato sul sito internet istituzionale dell'A.S.P. Emanuele Brignole un avviso contenente le indicazioni per partecipare al procedimento suddetto;
- con Deliberazione n. XX del XX XXXXX XXXX si è proceduto all'affidamento diretto del servizio di parrucchiere-barbiere a favore dell'impresa XXXXX XXXXX di XXXXX XXXXX;

TUTTO CIÒ PREMESSO CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE



Art. 1 – (Oggetto e durata del contratto)

1. Il presente contratto ha per oggetto prestazioni di parrucchiere e barbiere a favore **esclusivamente** degli ospiti ricoverati presso la struttura socioassistenziale R.S.A. DORIA di Via Struppa n. 150 D in Genova, come meglio specificato più avanti nel presente documento.
2. Il predetto servizio non comporta oneri a carico dell'A.S.P. in quanto i proventi del Gestore saranno assicurati esclusivamente dal pagamento diretto da parte dei pazienti che, a titolo privato, intenderanno usufruire delle prestazioni.
3. Il contratto avrà durata dal 20 novembre 2021 al 19 novembre 2024.
4. Il contratto è soggetto ad un periodo di prova di trenta giorni. Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione delle prestazioni non corrispondesse alle norme previste dal presente documento, A.S.P., a suo insindacabile giudizio, avrà facoltà di risolvere il contratto e affidare il servizio all'impresa che segue in graduatoria.
5. Alla scadenza, qualora le norme in allora vigenti lo consentano, il contratto potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di dodici mesi.
6. **Presso la R.S.A. Doria sono di norma ospitate ottantotto persone. Si precisa, tuttavia, che i volumi dei servizi non sono esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili e ad altre circostanze legate alla particolare natura delle attività e all'adesione al servizio da parte degli utenti. A.S.P. non garantisce, quindi, nessun flusso minimo di prestazioni ed il Gestore non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa né richiedere modifiche del contratto, anche di natura economica, per l'eventuale mancato utilizzo del servizio da parte degli ospiti.**
7. Le modalità e gli orari di accesso ai singoli reparti di degenza saranno definiti con la Direzione della struttura.

Art. 2 – (Prestazioni e corrispettivi)

1. Il servizio sarà effettuato negli orari prefissati e riguarderà le seguenti prestazioni:
 - Taglio e piega donna alla tariffa di € XX,00 I.V.A. inclusa;
 - Taglio donna e asciugatura alla tariffa di € XX,00 I.V.A. inclusa;
 - Taglio uomo alla tariffa di € XX,00 I.V.A. inclusa;
 - Piega donna alla tariffa di € XX,00 I.V.A. inclusa;
 - Tinta alla tariffa di € XX,00 I.V.A. inclusa.
2. Nessun aumento potrà essere applicato alle suindicate tariffe senza la previa autorizzazione scritta di A.S.P.

3. Le prestazioni saranno pagate al Gestore del servizio secondo le tariffe convenzionate, che saranno affisse presso ogni reparto della R.S.A., direttamente dall'utente che ha richiesto ed usufruito delle prestazioni.
4. Per eventuali prestazioni diverse da quelle suddette, il corrispettivo sarà concordato direttamente tra l'utente ed il Gestore.
5. Per ogni prestazione dovrà essere rilasciata all'utente regolare ricevuta fiscale.

Art. 3 – (Attrezzature e materiali)

1. Per l'espletamento del servizio il Gestore dovrà utilizzare proprie attrezzature e materiali.
2. La fornitura di acqua ed elettricità sarà a carico di A.S.P.
3. Tutti i prodotti utilizzati dovranno essere anallergici ed avere le caratteristiche ed i requisiti richiesti dalle specifiche norme igienico/sanitarie vigenti in materia. In particolare, non dovranno essere utilizzati prodotti contenenti sostanze potenzialmente dannose per i pazienti.
4. A.S.P. si riserva la facoltà di controllare l'idoneità e di testare i prodotti utilizzati. In caso di esito sfavorevole, il Gestore dovrà immediatamente sostituirli con altri.

Art. 4 – (Modalità di esecuzione del servizio)

1. Il Gestore effettuerà il servizio nei giorni e negli orari concordati con la Direzione della struttura. Dovrà comunque essere assicurata la presenza degli operatori per almeno un giorno alla settimana. Le prestazioni saranno fornite ordinariamente presso le stanze di degenza. Il servizio dovrà essere assicurato anche ai pazienti allettati.
2. Il personale preposto al servizio dovrà indossare idoneo camice, pulito ed in perfetto ordine, ed essere munito di apposita tessera di riconoscimento, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
3. Nell'esecuzione delle prestazioni, il Gestore ed il suo personale dovranno osservare scrupolosamente le norme di prevenzione delle infezioni in ambito ospedaliero e attenersi comunque a quanto previsto nel relativo Regolamento comunale.
4. In particolare, per il rispetto delle norme igieniche, il Gestore avrà cura di:
 - indossare guanti monouso in pvc (nitrile o vinile) e sostituirli dopo ogni prestazione (è vietato l'uso dei guanti in lattice);
 - utilizzare rasoi monouso o lamette monouso e sostituirli dopo ogni prestazione;
 - detergere e disinfettare i pettini, i manici porta lama ed i lavatesta dopo ogni singolo utilizzo, così come ogni altro strumento pluriuso che possa veicolare virus e/o batteri;
 - utilizzare mantelline monouso quando non sia possibile usare l'asciugamano personale del paziente;
 - procedere al riordino e alla pulizia dei locali al termine di ogni prestazione.

Art. 5 – (Personale)

1. Il personale del Gestore deve svolgere il servizio negli orari prestabiliti, secondo le frequenze stabilite.
2. Il personale del Gestore deve tenere comportamenti rispettosi ed educati e mantenere il segreto sui fatti e/o sulle circostanze appresi durante lo svolgimento del servizio, riguardanti i degenti, l'attività del personale di A.S.P. e/o l'A.S.P. stessa.
3. Il personale del Gestore dovrà avere la massima cura ed adottare tutte le precauzioni per non danneggiare gli immobili, gli impianti, gli arredi e le attrezzature, nonché ogni altro bene, oggetto e/o anche effetto personale, di proprietà sia di A.S.P. che di terzi (personale e degenti); in caso di danneggiamento riconducibile al personale del Gestore, quale che ne sia la causa, quest'ultimo risarcirà direttamente il danneggiato.
4. Il servizio deve svolgersi, comunque, in modo decoroso e tale da assicurare il massimo rispetto e comfort degli utenti.
5. Nei confronti del proprio personale il Gestore dovrà osservare le leggi, i regolamenti e gli accordi aziendali riguardanti il trattamento economico e normativo, nonché le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le assicurazioni sociali e la tutela e l'assistenza del personale medesimo, restando a suo carico, pertanto, tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.
6. A.S.P. non sarà responsabile degli infortuni sul lavoro e delle malattie contratte dai dipendenti del Gestore, il quale ha l'obbligo di iscrivere tutti i propri dipendenti agli istituti previdenziali-assistenziali ed infortunistici obbligatori per legge. Tutto il personale adibito al servizio lavorerà alle dirette dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità del Gestore sia nei confronti di A.S.P., sia nei confronti di terzi.
7. Il Gestore riconosce che A.S.P. risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra il Gestore stesso ed il proprio personale.
8. Il Gestore si impegna ad avvalersi solo di personale qualificato e giuridicamente legittimato a svolgere le varie prestazioni, nonché a fornire al personale tutte le informazioni e tutta la formazione necessarie perché il servizio possa essere adempiuto al meglio.
9. A.S.P. ha il diritto di ottenere l'immediato allontanamento e la sostituzione di unità di personale che tengano comportamenti contrastanti con le clausole di questo contratto, ovvero comportamenti violenti, indecorosi o non rispettosi.
10. Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'A.S.P. ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dal Gestore.

Art. 6 – (Responsabilità)

1. Il Gestore si obbliga a sollevare A.S.P. da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare a terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza, per colpa o per qualunque altro motivo ascrivibile al Gestore nell'assolvimento dei servizi oggetto del presente contratto.
2. Il Gestore si assume tutte le responsabilità derivanti dall'esecuzione del servizio e risponderà pertanto direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Le spese che A.S.P. dovesse sostenere a tale titolo saranno integralmente rimborsate dal Gestore.
3. Il Gestore è sempre responsabile sia verso A.S.P. che verso terzi dell'esecuzione del servizio, ed è responsabile dell'operato e del contegno dei propri dipendenti e degli eventuali danni che dal personale dovessero derivare all'A.S.P. e a terzi. A tal fine dovrà disporre di idonea copertura assicurativa che dovrà essere prodotta ad A.S.P. prima dell'inizio del servizio. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Gestore, il quale è il solo responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo di pagamento a carico di A.S.P. o in solido con quest'ultima. È escluso ogni diritto di rivalsa.
4. Il Gestore avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti, presenti e futuri, concernenti il servizio. Qualora il Gestore non rispettasse i termini del contratto, o fossero rilevate inadempienze di qualunque genere, A.S.P. procederà all'applicazione delle penali previste al successivo articolo 8. L'applicazione delle penali sarà preceduta dalla contestazione dell'inadempienza, in relazione alla quale il Gestore potrà fornire motivata giustificazione entro dieci giorni dalla data del ricevimento della contestazione. Laddove il Gestore non fornisca alcuna giustificazione, oppure la stessa non fosse ritenuta accettabile, l'A.S.P. procederà all'applicazione delle penali. La decisione definitiva sarà assunta dal legale Rappresentante di A.S.P. L'applicazione delle penali è indipendente dai diritti spettanti ad A.S.P. per le eventuali violazioni verificatesi, ed è fatto salvo il diritto di A.S.P. di ottenere comunque il risarcimento di tutti i danni subiti.
5. Le contestazioni, le intimazioni e le diffide saranno inviate alla sede del Gestore ovvero al suo indirizzo P.E.C.

Art. 7 – (Obblighi del Gestore del servizio)

1. Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto delle norme contenute nel presente contratto e delle norme igieniche e di sanità vigenti in materia.
2. Il Gestore del servizio e l'eventuale personale alle sue dipendenze sono soggetti alle disposizioni di legge e di regolamento in materia di profilassi e di prevenzione delle malattie infettive



applicabili al personale, oltre che alle norme contenute nel Regolamento di igiene del Comune di Genova, con particolare riguardo alla categoria specifica. In particolare, il personale dovrà essere in possesso del libretto sanitario previsto dalle norme vigenti.

3. Il personale deve conoscere perfettamente le aree e i locali di intervento e deve uniformarsi ai regolamenti e alle discipline vigenti presso la R.S.A.
4. Il servizio, comunque, dovrà essere svolto in accordo con la Direzione della struttura, alle cui disposizioni gli operatori dovranno in ogni caso attenersi.
5. Il personale, nello svolgimento delle prestazioni, dovrà adottare tutte le cure, cautele ed accorgimenti atti ad assicurare la salvaguardia dell'ospite ed il rispetto della dignità personale.
6. Dovrà essere comunicato alla Direzione della struttura l'elenco nominativo del personale addetto al lavoro e le eventuali modifiche.
7. Il servizio non potrà costituire oggetto di subappalto.
8. Sono a carico del Gestore tutte le imposte, le tasse e gli altri oneri fiscali previsti.

Art. 8 – (Controlli e contestazioni)

1. A.S.P. potrà esercitare in ogni momento controlli sulle modalità di espletamento del servizio, senza che il Gestore possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità, che rimane, comunque, totale ed assoluta. Il mancato rispetto da parte del Gestore di quanto prescritto nel presente documento formerà oggetto di contestazione scritta, a fronte della quale lo stesso ha facoltà di presentare motivata giustificazione entro dieci giorni dalla data della relativa ricezione.
2. Il Gestore è tenuto a fornire qualsiasi informazione e/o documentazione venisse richiesta da A.S.P. in merito al rapporto di lavoro con i propri dipendenti addetti al servizio e alle autorizzazioni all'esercizio dell'attività.
3. Per ogni accertata ed ingiustificata inadempienza potrà essere applicata da A.S.P. una penale pari ad € 100,00, che il Gestore dovrà pagare entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione scritta da parte di A.S.P. Nel caso in cui il Gestore non provvedesse entro tale termine al pagamento della sanzione, A.S.P. avrà facoltà di risolvere il presente contratto.
4. A.S.P. potrà comunque risolvere il contratto dopo tre contestazioni, cui siano seguite delle giustificazioni non ritenute soddisfacenti.

Art. 9 – (Risoluzione del contratto)

1. Salvo quanto previsto al precedente articolo 8, in qualunque caso di violazione e di inosservanza o di incapacità di esecuzione, da parte del Gestore, di quanto disposto nel presente documento, A.S.P. si riserva il diritto, senza pregiudizio di eventuali addebiti, di risolvere il contratto. In particolare, A.S.P. ha la facoltà di risoluzione immediata del contratto nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni:

- decadenza dei requisiti previsti per la stipula del contratto;
 - impiego di personale senza i requisiti prescritti dal contratto e dalle norme vigenti;
 - abbandono del servizio, salvi i casi di forza maggiore;
 - interruzione non motivata del servizio;
 - contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del personale del Gestore;
 - quando il Gestore si renda colpevole di frode;
 - in caso di cessione a terzi, totale o parziale, direttamente o per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente contratto;
 - per ogni altra inadempienza, anche qui non contemplata, che renda impossibile la prosecuzione del rapporto nei termini del contratto.
2. La risoluzione del contratto sarà comunicata a mezzo lettera raccomandata A/R o P.E.C. Nei casi sopraindicati il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di A.S.P. di volersi avvalere della clausola risolutiva. È fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno che A.S.P. potrà subire in conseguenza della risoluzione. Oltre ai casi sopra elencati, A.S.P. potrà risolvere il contratto per inadempienza del Gestore di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida con la quale venga indicato al Gestore un termine non inferiore a quindici giorni dalla sua ricezione per l'adempimento. Allo spirare del termine, il contratto si intende risolto di diritto.
3. È comunque facoltà di A.S.P. recedere unilateralmente in qualsiasi momento dal contratto, mediante preavviso di almeno trenta giorni consecutivi da comunicarsi al Gestore mediante lettera raccomandata A/R o P.E.C. In caso di risoluzione, per qualsiasi motivo, il Gestore non avrà diritto a nessun tipo di risarcimento.
4. È facoltà del Gestore recedere unilateralmente dal contratto previa comunicazione, inoltrata mediante lettera raccomandata A/R o P.E.C. con un anticipo di almeno sessanta giorni consecutivi.

Art. 10 – (Controversie)

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sull'interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà decisa dal Tribunale di Genova.

Art. 11 – (Disposizioni in materia di sicurezza)

1. È fatto obbligo al Gestore, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 – *Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*.
2. A.S.P., ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, al fine di eliminare i rischi derivanti da interferenze, ha elaborato il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), nel quale sono riportate le misure che il Gestore deve adottare per l'eliminazione delle interferenze.

Con l'avvio del servizio il Gestore è obbligato a mettere in atto e a rispettare scrupolosamente tali misure.

3. I rischi associati alle interferenze possono essere eliminati/ridotti adottando semplici accorgimenti, per cui si ritiene che non sia necessario determinare dei costi aggiuntivi per la loro eliminazione/riduzione. Pertanto, i relativi costi sono pari a zero.
4. È fatto divieto al personale del Gestore di eseguire qualsiasi operazione non autorizzata e non prevista specificatamente dal presente contratto, con particolare riferimento all'utilizzo di macchine e /o attrezzature.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia alla normativa vigente in materia di sicurezza.

Art. 12 – (Privacy)

1. Ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003) A.S.P. procederà al trattamento dei dati personali nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dal su indicato Codice e per finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto.
2. Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati avranno facoltà di esercitare tutti i diritti riconosciuti dalla su citata normativa.

Art. 13 – (Rinvio)

Per tutto quanto non previsto e/o non altrimenti regolato dal presente contratto, si applicano le norme dettate per la contabilità, la gestione patrimoniale e l'attività dell'A.S.P. e, in via di ulteriore subordine, il Codice civile.

Per l'impresa

Per l'A.S.P. Emanuele Brignole